NOTA INTERPRETATIVA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE SCU

CNESC

La circolare del Dipartimento del 25 gennaio 2022 recante *"Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione"*, introduce la seguente novità: "…***Ai fini del riconoscimento della misura del tutoraggio*** (finalizzato alla facilitazione dell'accesso al mercato del lavoro) ***è obbligatorio che l'ente a conclusione del percorso preveda per l'operatore volontario il rilascio della certificazione delle competenze da parte di soggetti titolati ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n. 13/2013"***,

Dai dati del monitoraggio realizzato dall'INAPP (Istituto Nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche) sulla progressiva adozione del sistema nazionale di certificazione delle competenze (da questo momento SNCC) a livello regionale, risulta una situazione (riferita all'annualità 2021) piuttosto disomogenea.

Con riferimento agli specifici servizi di IVC (Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze) espressamente dedicati, nell'ambito del SNCC, alla certificazione delle competenze acquisite da esperienza (come nel caso del SCU), dal monitoraggio emerge come l'accesso al servizio di individuazione sia possibile in modo "libero", cioè su semplice richiesta del cittadino, in solo 16 regioni, in 4 il servizio non è attivo ed infine, in una regione l'accesso è garantito solo ad individui partecipanti a progetti finanziati dalla stessa regione tramite bandi specificatamente dedicati a questo tipo di interventi e/o a specifici target.

In relazione alla seconda fase del servizio, cioè quella espressamente dedicata alla validazione delle competenze, questa risulta attiva in 15 regioni (anche se in un caso l'accesso al servizio, come precedentemente indicato, non è libero), in 4 casi la validazione non è attiva e infine in due regioni la fase di validazione risulta coincidente con la terza fase del servizio, cioè quella dedicata alla certificazione delle competenze. In base, dunque, ai dati della ricognizione effettuata dall'INAPP nel 2021, la validazione delle competenze risulta effettivamente praticabile in 2/3 delle regioni italiane cioè 14 su 21.

La terza fase, infine, quella espressamente dedicata alla certificazione di terza parte, questa risulta effettivamente praticabile in 13 regioni. Nelle restanti 8 regioni, nella metà dei casi (4 regioni) è possibile solo la certificazione dell'intera qualifica, e non delle singole competenze che la compongono, mentre nei restanti 4 casi non risulta ancora possibile, come esito del servizio di IVC, né la certificazione della qualifica, né la certificazione delle singole competenze.

Il lavoro di monitoraggio sullo stato di attuazione del SNCC condotto dall'INAPP, evidenzia dunque una disomogeneità sull'effettivo recepimento della normativa nazionale, con particolare riferimento a quanto disciplinato dal D. Lgs 16 gennaio 2013 n. 13, che disciplina il Sistema nazionale di certificazione delle competenze, e dal Decreto interministeriale del 5 gennaio 2021, con il quale si approvano le Linee guida che rendono operativo il suddetto Sistema.

Questo quadro, sommato all'improvvisazione della disposizione da attuare in tre mesi (25 Gennaio-29 Aprile) per la variegata tipologia degli enti iscritti all'Albo, può generare, come reazione comportamenti che indeboliscono gli obiettivi attesi:

- Ampio numero di giovani a cui viene proposta la misura
- Creazione di una rete estesa e qualificata di enti iscritti all'Albo capaci di collaborare per il successo della misura.

Poiché nessun ente del SCU può oggi progettare e fare accordi con enti titolati (a meno che essi non abbiano la titolarità piena su tutto il procedimento) le scelte degli enti potrebbero essere rischiose:

- la prima è di presentare programmi inserendo accordi di certificazione competenze laddove è possibile. Saranno probabilmente due, massimo tre, regioni;
- la seconda è presentare programmi con tutoraggio e certificazione senza esser certi che essa possa di fatto essere realizzata (perché dipende dallo stato di recepimento normativo da parte delle Regioni). In tal caso si avrebbero graduatorie inficiate nel bando, poiché si attribuirebbe un punteggio di valutazione su un elemento aggiuntivo che non è nella piena disponibilità dell'ente al momento della presentazione del programma (e ciò potrebbe dar adito a ricorsi). In più vi sarebbe un'alea sui giovani, non essendo certi che essi possano veder riconosciute le competenze e non essendo certi di poter iniziare un processo;
- la terza è dichiarare certificazioni non conformi a quelle del Decreto 31/2022, che risulta essere una dichiarazione falsa, con problemi rispetto a chi presenta i programmi e con complessità e responsabilità valutative da parte della PCM
- indebolimento della misura del tutoraggio che viene legato obbligatoriamente alla misura della cosiddetta certificazione delle competenze.

La disomogeneità sullo stato di attuazione del SNCC è già stata riscontrata dall'ANPAL in relazione al rilascio della certificazione delle competenze nell'ambito di interventi finanziati dal Fondo Nuove Competenze. Con nota integrativa n. 5329 del 5 marzo 2021, l'ANPAL afferma: […] b) Le modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi di sviluppo delle competenze devono essere coerenti con le regole di sistema definite dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 e dalle derivanti Linee guida approvate con Decreto 5 gennaio 2021.

In considerazione dell'approccio graduale e progressivo con il quale si sta realizzando la messa a regime del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze, con riguardo all'attestazione finale, si ritiene necessario operare una distinzione tra attestazioni e certificazioni (così come già previsto dall'avviso e richiamato nelle FAQ): entrambe le tipologie sono ritenute ammissibili ai fini del riconoscimento del contributo e dovranno essere prodotte nella richiesta di saldo. […] Nel caso in cui, per la natura del percorso o dell'ente che lo ha erogato, non sia possibile rilasciare una certificazione, dovranno essere rilasciati degli attestati, ossia attestati di messa in trasparenza delle competenze compilati in coerenza con l'impianto logico, metodologico definito ai sensi e per gli effetti del decreto 13/2013 e delle Linee guida sopra citate. […] Si ritiene utile infine precisare che, a differenza dei certificati, aventi forza di valore di atto pubblico nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, gli attestati di messa in trasparenza delle competenze hanno valore di atto privato e costituiscono documentazione utile spendibile quale evidenza nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del Decreto 13/2013.

In base, dunque, agli indirizzi contenuti in premessa alle linee guida di cui al Decreto interministeriale del 5 gennaio 2021, sulle modalità di messa a regime del SNCC da parte degli Enti titolari, che prevedono una adozione graduale e progressiva dei principi e dei contenuti dello stesso sistema, il […] *rilascio* (per ciascun operatore volontario) *della certificazione delle competenze da parte di soggetti titolati ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n. 13/2013* […], si

intende quale rilascio dell'Attestato di messa in trasparenza delle competenze, così come indicato nella nota integrativa n. 5329 del 5 marzo 2021 dall'ANPAL, quale evidenza spendibile per l'accesso, in una fase successiva, ai servizi regionali di IVC.

Nello specifico, per il rilascio dell'Attestato di trasparenza, l'operatore volontario è coinvolto in un percorso di individuazione delle competenze articolato su incontri/colloqui esplorativi con il proprio tutor, rivolti a:

- ✓ identificare e formalizzare le competenze oggetto di possibile messa in trasparenza e, nello specifico, attraverso l'analisi preliminare delle esperienze che l'operatore volontario potrà maturare durante il periodo di Servizio Civile e tenuto conto anche di quanto evidenziato nel curriculum vitae. Pertanto, dovranno essere identificate le attività concretamente svolte nel corso del SCU associando le stesse, per comparazione/similitudine, ai contenuti dell'Atlante del lavoro e delle Qualificazioni (Linee guida del 5 gennaio 2021) e di conseguenza alle competenze contenute nei Repertori regionali di qualificazione (l'associazione attività dell'Atlante lavoro e competenze dei repertori regionali è già contenuta nel sistema informativo). Si sottolinea come sia auspicabile inoltre, il poter individuare le competenze chiave di cittadinanza e/o le competenze trasversali avendo a riferimento i quadri europei ove esistenti.
- ✓ supportare l'operatore volontario nella rappresentazione e referenziazione delle esperienze, con la progressiva redazione dell'attestato di trasparenza, accompagnato dalle opportune evidenze documentali.

Con tale Attestato di Trasparenza, ciascun operatore volontario, al termine dell'esperienza di Servizio Civile, nel rispetto delle norme e delle procedure in vigore presso i rispettivi enti pubblici titolari (Regioni, Enti Strumentali deputati ecc.), può autonomamente e volontariamente accedere ai servizi di IVC al fine di ottenere il rilascio da parte di un Ente titolato del:

- **documento di trasparenza:** documento che ricostruisce e codifica in forma sintetica le attività svolte e le competenze presumibilmente acquisite, accompagnato dalla predisposizione di un dossier delle evidenze documentali;
- **documento di validazione**: finalizzato al riconoscimento, da parte di un ente titolato, secondo il proprio ordinamento, delle competenze acquisite attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento non formale, nella quale fattispecie rientra a pieno titolo il Servizio Civile Universale, o informale. Nel concreto tale fase consiste in un esame tecnico del dossier delle evidenze e del Documento di Trasparenza ed, eventualmente, in una valutazione diretta, in presenza del candidato realizzata con prove orali, scritte o pratiche, ovvero da remoto, in base alle regolamentazioni dei rispettivi enti titolari, qualora lo si ritenga necessario. La validazione delle competenze si conclude con il rilascio di un **"documento di validazione",** qualora positiva. Il candidato può decidere di proseguire ed accedere alla fase della certificazione delle competenze.
- **certificazione delle competenze**: finalizzata al rilascio di un "Certificato", da parte di un Ente Titolare (Regioni), attestante le competenze acquisite che costituisce attestazione di parte terza, con valore di atto pubblico. Tale certificazione viene

rilasciata se la valutazione di quanto prodotto, fatta da specifiche commissioni di esame, risulti positiva. La procedura di certificazione si realizza sia a seguito del suddetto processo di individuazione e validazione delle competenze non formali e informali, sia in esito ad un percorso di apprendimento formale.

In definitiva l'attestato di trasparenza, così come risulta nell'interpretazione data dalla Nota integrativa dell'ANPAL del 5 marzo 2021, consente un accesso guidato alle successive fasi di individuazione, validazione e certificazione di cui al D. Lgs 13/2013. Tale interpretazione, oltre ad essere l'unica ritenuta sostenibile, considerata l'entità del contributo finanziario garantito dal Dipartimento per tale servizio e la disomogeneità riscontrata a livello regionale dello stato di attuazione del SNCC, concede piena attuazione al Decreto legislativo 40/17, "Istituzione e disciplina del servizio civile universale" che, all'art. 8 "Funzioni degli enti di servizio civile universale", prevede testualmente che "***Gli enti di servizio civile universale**… **svolgono le attività…propedeutiche per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio civile universale**…*"

Soluzione possibile per valorizzare le competenze dei giovani operatori volontari

Atteso che l'intendimento della PCM è condivisibile e da perseguire, avanziamo la seguente proposta:

- Allargare la possibilità di iniziare il procedimento di certificazione affinché tale sperimentazione possa essere realizzata nel numero più ampio di regioni. Per realizzare tale possibilità sarebbe necessario integrare il Decreto 31/2022 al paragrafo 1.2 lettera A, in coda al testo, con la seguente dizione: "*Nelle regioni in cui non è ancora reso disponibile il procedimento di certificazione tramite l'attestazione di cui all'art. 5 lettera a) comma 3), sarà sufficiente produrre copia del documento di messa in trasparenza, come definito nello stesso art. 5 lettera a) comma 1)".* Tale "addendum" dovrebbe essere riportato altresì nella Circolare del 25 gennaio 2022 recante "Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione" in tutti i punti in cui si parla di Certificazione delle competenze. Altrimenti (soluzione ancora più rapida e "indolore") inserirla in una FAQ.

Proposte di strumenti per attuare la nota interpretativa

1) Di seguito si riporta l'Allegato 7, "Format attestato finale di messa in trasparenza delle competenze", contenuto nella Nota integrativa dell'ANPAL del 5 marzo 2021, che si ritiene possa essere facilmente adattato alla realtà dei progetti di SCU.

ALLEGATO 7 - FORMAT ATTESTATO FINALE DI MESSA IN TRASPARENZA DELLE COMPETENZE (esemplificativo e non vincolante)

Dati identificativi di: IMPRESA (*obbligatorio*) – ENTE FORMATIVO (*che ha realizzato il percorso e/o la valutazione delle competenze*) – ALTRI SOGGETTI (*se pertinenti*)

ATTESTATO FINALE DI MESSA IN TRASPARENZA DELLE COMPETENZE

Relativa al percorso formativo realizzato nell'ambito di interventi finanziati dal Fondo Nuove Competenze

RILASCIATO A

Nome, Cognome, nato a _____, il_____ , C.F. _____

DENOMINAZIONE DEL PERCORSO DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE

_____

Percorso:

- Durata del percorso di _____ ore

di cui _____ ore di FAD sincrona, _____ ore di FAD asincrona e _____ ore di formazione *on the job*

- Valutazione finale: tipologie di prove finali, valutatore/i coinvolti

Apprendimenti conseguiti:

(obbligatori)[1]

- Denominazione Settore economico professionale dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni
- Denominazione Area di attività (ADA) dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni
- Attività e risultati attesi dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni [2]

(se pertinenti)

[1] Il riferimento all'Atlante deve essere sempre indicato quando i risultati dell'apprendimento sono riferiti a competenze tecnico-professionali. Si può omettere il riferimento all'atlante solo per le competenze trasversali (es. competenze linguistiche) e per le soft skills che non trovano riferimento nell'Atlante. Per queste tipologie di risultati dell'apprendimento possono essere indicati i riferimenti disponibili nel Repertorio nazionale e regionale di cui al punto b) e/o dai quadri di riferimento comunitari di cui la punto c).

[2] SEP e ADA, attività e risultati attesi di riferimento per la progettazione formativa e la valutazione finale.

- Denominazione Repertorio nazionale e/o Regionale[3]
- Denominazione Profilo/Figura/Qualificazione
- Denominazione competenza/e
- Abilità e Conoscenze

(se pertinenti)

- **standard di apprendimento definiti** dai quadri di riferimento comunitari delle competenze settoriali[4]

Luogo e data Firma[5]

Il presente attestato è rilasciato in coerenza con quanto previsto dall'avviso Fondo Nuove Competenze per agevolare la leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati in percorsi realizzati nell'ambito degli interventi finanziati dal Fondo Nuove Competenze. Le informazioni riportate nell'attestazione favoriscono, in termini di evidenza, la spendibilità e il riconoscimento nel Sistema Nazionale di Certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del Decreto 13/2013

2) Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del «**Documento di trasparenza**» e, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti

[3] Repertorio nazionale e/o Regionale preso come riferimento per la progettazione formativa e la valutazione finale.

[4] In relazione a percorsi di tipo trasversale e linguistico, laddove esistenti (ad.es. quali ad esempio: il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER); il Quadro europeo per le competenze digitali (DigComp); il Quadro europeo delle competenze ICT (e-CF), Competenze Chiave Europee (Key Competences)).

[5] Firma dei legali rappresentanti o delegati di: impresa, ente formativo e altri soggetti (*se pertinenti).*

vigenti, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni, da parte degli enti pubblici titolari.

Gli enti pubblici titolari, nel predisporre i propri modelli di attestazione, possono inserire informazioni aggiuntive rispetto a quelle definite dalle presenti Linee guida, nonché adottare nella terminologia, denominazioni e descrittori differenti, purché sia reso contestuale ed esplicito il riferimento alla dicitura corrispondente assunta a livello nazionale con le presenti Linee guida.

Le informazioni raccolte nel Documento di trasparenza costituiscono prevalentemente autodichiarazioni e in tal senso hanno valore di parte prima. La funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze avvalora l'attestazione esclusivamente nei termini della correttezza della compilazione del documento, non nei termini dei contenuti di competenza dichiarati, la cui verifica è svolta dai servizi e dalle relative funzioni di validazione e di certificazione delle competenze.

DOCUMENTO DI TRASPARENZA

- Dati identificativi dell'ente pubblico titolare
- Dati identificativi dell'ente titolato
- Riferimenti normativi dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e dell'accreditamento adottati dall'ente pubblico titolare
- Dati identificativi del dichiarante: Nome, Cognome, Data e luogo di nascita
- Dati identificativi del responsabile della funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze
- Esperienze dichiarate
- Evidenze a supporto
- Competenze potenzialmente acquisite
  - o Riferimenti all'Atlante del lavoro (Area di attività o risultati attesi)[6] laddove applicabile
- Repertorio e qualificazione di riferimento laddove applicabile
- Luogo
- Data
- Firma del dichiarante e del responsabile della funzione di accompagnamento

[6] Per una indicazione più puntuale alle Attività e ai Risultati attesi, associati alle qualificazioni, si rinvia alla consultazione del Repertorio nazionale nella versione in vigore nell'anno di rilascio della qualificazione stessa.